

FOGLIO INFORMATIVO**5a – Richiesta di Fidejussione bancaria****INFORMAZIONI SULLA BANCA****CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.**

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it

Sito internet: www.crvolterra.it

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 72.304.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' LA FIDEJUSSIONE BANCARIA**Struttura e funzione economica**

Strumento giuridico in base al quale, su incarico del cliente, e tramite apposita comunicazione diretta al soggetto garantito (beneficiario) la banca manifesta la propria volontà di garantire un determinato comportamento che deve tenere il cliente e si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, in caso di inadempienza del cliente stesso, a corrispondere al soggetto garantito, a semplice richiesta, una specificata somma in denaro.

Il comportamento garantito è quanto mai vario, e può consistere, ad esempio nel puntuale assolvimento di obblighi di pagamento di varia natura, anche commerciale, o nella puntuale e precisa esecuzione di un contratto commerciale, o di un contratto di fornitura di beni complessi, ecc..

La cosiddetta "lettera di fidejussione" pur avendo origine da un rapporto sottostante le parti (contratto di acquisto, di fornitura, ecc.) una volta emessa costituisce 'obbligazione autonoma' della banca, per cui la banca garante è obbligata a pagare a semplice richiesta del beneficiario ('a prima richiesta') e non può opporre alcuna eccezione riveniente dal rapporto sottostante né può riservarsi di accertare preventivamente la inadempienza del debitore garantito.

L'obbligo della banca garante cessa alla scadenza, ovvero quando il testo originale della fidejussione viene restituito, o per esaurimento a seguito di pagamento per escussione o progressiva riduzione dell'importo garantito (in ragione dell'esecuzione del contratto sottostante), o quando il beneficiario della fidejussione libera la banca dal suo impegno fidejussorio, dichiarandone la cessazione.

La fidejussione è emessa sulla base di testi standard della banca; eventuali modifiche o utilizzi di testi particolari devono essere autorizzati dalla banca stessa.

Il rilascio della fidejussione è subordinato alla concessione di uno specifico affidamento da parte della banca.

Specifiche forme di fidejussione bancaria sono:

- quelle emesse per conto e/o verso controparti estere a garanzia di operazioni commerciali a non. Le garanzie sono emesse sulla base di testi standard proposti dalla vigente normativa della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (attualmente la pubblicazione n.758 URDG); eventuali testi non conformi alle indicazioni in essi contenuti sono soggetti alla preventiva autorizzazione della stessa banca emittente;

- quelle destinate a dimostrare la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria dei trasportatori su strada ai sensi del Regolamento CE n. 1071/2009 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 25/11/2011. Tale tipo di fidejussione, di validità annuale, viene rilasciata nell'interesse dell'autotrasportatore ed a favore dei creditori di quest'ultimo a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal trasportatore medesimo;
- quelle rilasciate ai sensi del Decreto Legislativo n. 122 del 20/06/2005 nell'interesse di un costruttore edile a favore dell'acquirente di un immobile da costruire in qualità di persona fisica. Tale impegno garantisce la restituzione delle somme e ogni altro eventuale corrispettivo riscosso dall'impresa costruttrice qualora la stessa incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 del Decreto citato;
- quelle rilasciate ai sensi dell'art.75 (cauzione provvisoria) e art.113 (cauzione definitiva) del D. Lgs. 163/2006 che ha regolamentato la materia relativa ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, utilizzando gli schemi di cui al DM 123 del 12/03/2004.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, dalla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**FIDEJUSSIONE BANCARIA****SPESE**

Durata della garanzia:	Commissioni:
Fino ad un anno	3,25% annuo
Da uno a due anni	3,75% annuo
Oltre due anni	4,25% annuo

Commissione minima:	Euro 250,00
Spese rilascio fidejussione:	Euro 200,00
Commissione testo no standard:	Euro 150,00

Nel caso in cui venga richiesta l'autentica notarile della firma verranno addebitate separatamente le relative spese.

IMPOSTE

Imposta di bollo	il bollo viene percepito secondo le tariffe previste dalla legge
------------------	--

FIDEJUSSIONE BANCARIA D. LGS. N. 122 DEL 20/06/2005**SPESE**

Importo garantito:	Commissioni:
Tutti gli importi	4,25% annuo
Commissione minima:	Euro 250,00
Spese rilascio fidejussione:	Euro 200,00
Commissione testo no standard:	Euro 150,00
Contributo obbligatorio fondo di solidarietà: Nella misura stabilita con Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
Nel caso in cui venga richiesta l'autentica notarile della firma verranno addebitate separatamente le relative spese.	

IMPOSTE

Imposta di bollo	il bollo viene percepito secondo le tariffe previste dalla legge
------------------	--

GARANZIA BANCARIA ESTERA**SPESE**

Commissioni emissione e prolungamento scadenza:	3,25% annuo
Commissione minima:	Euro 250,00
Spese rilascio fidejussione:	Euro 200,00
Commissione testo no standard:	Euro 150,00
Commissione modifica: (escluso prolungamento scadenza)	Euro 60,00

IMPOSTE

Imposta di bollo	il bollo viene percepito secondo le tariffe previste dalla legge
------------------	--

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

Se il contratto per il rilascio di fideiussione bancaria è **a tempo determinato**, il Cliente non può recedere dal contratto per tutta la durata della garanzia prestata dalla Banca e fino a che la stessa non possa considerarsi estinta con la restituzione del documento originale o con la dichiarazione liberatoria rilasciata dal beneficiario. Se il contratto per il rilascio di fideiussione bancaria è a tempo **indeterminato**, il Cliente può recedere dal contratto, senza penalità e spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera tramite il servizio postale giunga ai suoi uffici tramite il servizio postale oppure quando la raccomandata sia presentata "a mano" allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto ed è condizionata all'avvenuta costituzione di provvista. Il recesso del Cliente si considera efficace solo all'atto di avvenuto recesso della Cassa dalla garanzia prestata nei confronti del beneficiario: il contratto per il rilascio di fideiussione, infatti, si estingue con l'estinzione della garanzia prestata.

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Se il **contratto è a tempo indeterminato**, la banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, qualora sussista un giustificato motivo.

Se il **contratto è a tempo determinato**, la banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse. Tutte le modifiche unilaterali saranno comunicate dalla banca al Cliente mediante comunicazione scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, contenente la formula "**Proposta di modifica unilaterale del contratto**", con preavviso minimo di due mesi dalla data prevista per l'applicazione delle modifiche. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 30 giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Cassa all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa - Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa www.crvolterra.it, sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami risconterà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente, entro 30 giorni dalla data di ricezione.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell'Ufficio Reclami, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis del Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie -. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Cassa, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Per qualunque contestazione inerente, in alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Cassa e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare - singolarmente o in forma congiunta con la Cassa - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti paragrafi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

LEGENDA**Fideiussione**

Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.